



COMUNE di BUSACHI

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1

Tel. 0783 62010 - 62274 - Fax 0783 62433 - P. IVA 00541880951

protocollo@comune.busachi.or.it

Busachi, 29.12.2011

DISCIPLINARE DI GARA

<p style="text-align: center;">SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2012-2014 CIG: Z490305D6D</p>

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:

- a) per “**Amministrazione**”, il Comune di Busachi quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione dell’appalto di servizi oggetto del presente disciplinare;
- c) per “**appaltatore**”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente disciplinare e nel capitolato di gara, integrate con le indicazioni dell’offerta;
- d) per “**contratto**”, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per “**Codice dei contratti pubblici**”, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- f) per “**regolamento**”, il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall’art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, approvato con il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Busachi.

ART. 3 - CATEGORIA E CODICI DI SERVIZIO

Con riferimento all’allegato II A del D. Lgs 163/2006, il servizio di brokeraggio assicurativo viene così classificato:

Codice CPC: 81331

Codice CPV: 66510000-8

Categoria: 6 A “Servizi assicurativi”

Codice CIG: Z490305D6D

ART. 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI GENERALI PER LA PROCEDURA DI GARA

Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato II A, sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per quanto non specificato nel presente disciplinare di gara, nel bando di gara e nel capitolato speciale, possono aversi applicazioni facoltative, parziali o per analogia di normative generali o settoriali, comprese le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 e della L.R. 5/2007.

La procedura selettiva regolata dal presente disciplinare è stata indetta con propria determinazione a contrarre n. 567 del 29.12.2011, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 5 – VARIANTI PROGETTUALI

Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi dell'appalto individuati nel capitolato speciale come elementi e prestazioni essenziali.

Sono ammesse varianti migliorative e integrative rispetto agli elementi indicati nel capitolato che, devono essere evidenziate nell'offerta tecnica, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l'offerente intende proporre in relazione alla gestione dell'appalto.

Si precisa, altresì, che in caso di aggiudicazione, dovranno essere realizzate tutte le proposte migliorative presentate in sede di offerta.

ART. 6 – SPECIFICAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DELL'APPALTO E ALLE POSSIBILI OPZIONI

L'Appalto ha la durata di trentasei mesi dalla data di aggiudicazione (tre anni).

Il contratto di appalto può essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo affidatario del servizio e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga, costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa, non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purché tali servizi, siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto.

La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma, può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla data di stipula del contratto originario, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

ART. 7 - SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI PROFILI ECONOMICI DELL'APPALTO

Valore presunto dei premi lordi intermediati nel triennio: circa Euro 10.965,00.

Ammontare presunto delle commissioni del broker riferito al triennio: circa Euro 942,00.

Il servizio di brokeraggio non comporta oneri diretti per l'Amministrazione, in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle società di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze assicurative.

ART. 8 - SPECIFICAZIONI INERENTI I SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE AFFIDATO L'APPALTO

Saranno ammessi alla gara, per l'affidamento del servizio in oggetto, i soggetti indicati all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

La partecipazione può essere singola o associata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

La partecipazione alla gara da parte di consorzi, è ammessa nel rispetto della disciplina contenuta dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di raggruppamenti di imprese o di un consorzio, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio alla quale l'impresa partecipa.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e, verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali l'amministrazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 9 - SPECIFICAZIONI INERENTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

9.1. Requisiti di ordine generale.

- possesso dei requisiti ed assenza cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS e INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione;
- essere in regola con l'applicazione delle norme contrattuali di settore secondo la vigente legislazione.

9.2. Requisiti di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n° 163/2006, i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno documentare il possesso dei seguenti requisiti:

Per i concorrenti di cittadinanza italiana, o di altro stato membro dell'U.E. ma, residenti in Italia:

- Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto del presente appalto.
L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:
 - Il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico Amministrativo, la descrizione dell'attività risultante dal Registro;
 - I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti, dei direttori tecnici dell'impresa concorrente al momento della presentazione dell'offerta;
- Iscrizione nel Registro di cui al D.Lgs. 7/9/2005 n. 209, art. 109, comma 2, lett. b, con indicazione del numero di iscrizione e degli estremi della Polizza Assicurativa di RC prevista dall'art. 11 del provvedimento ISVAP 16/10/2006 n. 5 con il relativo massimale, a garanzia della responsabilità verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, per tutta la durata dell'incarico.

Per le cooperative:

- Iscrizione al Registro Prefettizio o in analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato aderente all'U.E. con l'indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione.

Per i Consorzi o raggruppamenti di imprese:

- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 36, comma 5 del Decreto Legislativo n° 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati;
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 37, comma 7 del Decreto Legislativo n° 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Per i concorrenti di altri Stati Membri non residenti in Italia:

- Iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, del decreto legislativo n° 163/2006, provata mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato Membro nel quale l'impresa è stabilita.

Tutte le imprese partecipanti dovranno, altresì, provare:

- di impegnarsi al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di rispettare tassativamente il contratto collettivo nazionale e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

9.3. Requisiti di capacità tecnica-professionale.

I soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnico-professionale mediante i seguenti elementi:

- di avere in corso incarichi di intermediazione presso almeno tre enti pubblici alla data della scadenza delle offerte. Il suddetto requisito può essere provato in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
- di aver prestato nel triennio 2009-2011 servizi di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 3 Enti Locali e che gli stessi hanno avuto regolare esecuzione.

9.4. Requisiti di capacità economico-finanziaria.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto in questione, sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

- idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno un istituto di credito attestante che lo stesso intrattiene rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni dell'istituto di credito deve essere rilasciata dallo stesso alla ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e chiusa in un plico sigillato e datato con data antecedente o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte.
Avvertenze: La dichiarazione del Direttore dell'Istituto bancario deve avere il seguente tenore: "Il concorrente è accreditato presso il nostro istituto bancario, è economicamente e finanziariamente solido ed affidabile e gode della nostra piena ed incondizionata fiducia e, quindi è in grado di assumere i rischi di impresa connessi all'attività oggetto della gara";
- Di avere intermediato nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando premi da enti pubblici per € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano tutte le condanne penali riportate, comprese anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti in subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Ai fini del comma 1, lettera c del menzionato art. 38 del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa, oltre che dal titolare o direttore tecnico, anche dai soci e dagli Amministratori della ditta partecipante aventi poteri di rappresentanza.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso, ai candidati o ai concorrenti, di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

ART. 10 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI IMPRESA AUSILIARIA

10.1. Definizione di avvalimento.

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 34, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

10.2. Dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria.

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega:

- a) una sua dichiarazione, verificabile con specifici controlli, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui al precedente articolo 9.1;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al precedente articolo 9.1, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 8 né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese / degli altri soggetti che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) del precedente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal precedente comma.

10.3. Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente.

L'Amministrazione può inoltrare gli atti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di sollecitare l'intervento, anche sanzionatorio, della stessa, se possibile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria, sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

In relazione alla gara regolata da tale disciplina non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Non è, inoltre, possibile richiedere l'avvalimento della certificazione di qualità.

ART. 11 - SPECIFICAZIONI INERENTI LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATI E DI CONSORZI

11.1. Disposizioni generali.

I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero non possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I consorzi ordinari e stabili, per i quali si assume a riferimento per analogia quanto previsto dall'art. 34 del Codice dei contratti pubblici, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi punti è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché, abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente punto, comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11.2. Raggruppamenti temporanei di imprese.

Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dall'art. 37 del codice dei contratti.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

11.3. Disposizioni comuni per i consorzi.

I consorzi di cooperative ed i consorzi stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

11.4. Consorzi ordinari.

Ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari valgono e si applicano le norme dell'art. 37 del codice dei contratti.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

11.5. Consorzi stabili.

Ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi stabili valgono e si applicano le norme dell'art. 36 del codice dei contratti.

Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, assunto a riferimento, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori,

servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Art. 12 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inteso come proposta di una serie di elementi, oltre all'aspetto economico, relativi a profili tecnici, operativi, funzionali e qualitativi del servizio.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

Art. 13 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., secondo i seguenti criteri di valutazione:

- **Offerta tecnica** fino a 60 punti su 100;
- **Offerta economica** fino a 40 punti su 100.

L'offerta tecnica deve contenere una relazione tecnica-illustrativa delle modalità di svolgimento di tutte le attività riconducibili agli elementi e sub-elementi di cui alle tabelle che seguono, redatta con carattere Times New Roman, dimensione carattere 11, interlinea singola, con un massimo di 15 pagine formato A4. La relazione tecnica deve essere sottoscritta in ogni sua parte (pagine e copertina) dal legale rappresentante del concorrente, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario non ancora costituito, la relazione tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti facenti parte del raggruppamento stesso.

Il progetto tecnico deve illustrare le modalità operative e le tecniche impiegate per l'espletamento del programma assicurativo, dovrà essere articolato secondo la seguente struttura di indice:

1. Progetto operativo delle attività di programmazione;
2. Progetto operativo delle attività di gestione;
3. Struttura organizzativa dedicata al servizio;
4. Servizi aggiuntivi e complementari.

La valutazione delle offerte tecniche, è effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo conto dei criteri di valutazione, nonché dei relativi punteggi massimali attribuiti a ciascun criterio, come sotto specificato:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1	Descrizione delle attività di programmazione	<u>20</u>
1.1	Modalità operative per: a. l'individuazione e identificazione dei rischi derivanti dall'attività dell'Ente e delle sue strutture operative; b. l'analisi dei riflessi economici ed amministrativi delle scelte di attivazione o meno delle coperture; c. la stima dell'ammontare dei premi ai fini della determinazione delle basi d'asta e degli stanziamenti in bilancio.	<u>10</u>
1.2	Metodologia di confronto ed interscambio continuativo di informazioni con l'Ente, per l'individuazione di soluzioni tecniche finalizzate al conseguimento di economie di spesa	<u>10</u>
2	Descrizione delle attività di gestione	<u>25</u>
2.1	Modalità gestionali per la realizzazione del programma assicurativo:	<u>10</u>

	<ul style="list-style-type: none"> a. l'individuazione delle procedure più idonee per la scelta del contraente; b. assistenza nella fase preparatoria delle gare e delle procedure selettive (redazione di capitolati, lettere invito, bandi etc) c. gestione ed esecuzione dei programmi assicurativi. 	
2.2	<p>Modalità organizzative per la gestione dei sinistri attivi e passivi, con particolare riferimento a.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. monitoraggio costante ed in tempo reale dei sinistri aperti sulle diverse coperture assicurative attivate; b. realizzazione di modulistica e reportistica standard per la denuncia dei sinistri, con il principale obiettivo di riduzione dell'utilizzo dei supporti cartacei; c. tenuta dei rapporti con soggetti esterni che denunciano danni con responsabilità attribuibili all'Ente; d. valutazione dei danni, quantificazione economica dei sinistri. 	<u>10</u>
2.3	Descrizione formazione ed aggiornamento offerto al personale dell'Ente in materia assicurativa, nei vari aspetti che interessano i settori di rispettiva attività.	<u>5</u>
3	Struttura organizzativa dedicata al servizio	<u>10</u>
3.1	Descrizione delle risorse umane, tecniche e strumentali dedicate alla prestazione del servizio a favore dell'Ente, con particolare riferimento allo staff tecnico di interfaccia (indicazione del ruolo rivestito, delle specifiche professionalità, dei titoli di studio, dell'esperienza maturata etc.) con indicazione di un soggetto referente per l'amministrazione.	<u>5</u>
3.2	Disponibilità di un'applicazione internet accessibile tramite browser, con criteri di sicurezza e autenticazione utenti attraverso user ID e password, che consenta in ogni momento la visualizzazione dello stato aggiornato dei sinistri dell'Ente e delle polizze assicurative (e relative appendici).	<u>5</u>
4	Servizi aggiuntivi e complementari	<u>5</u>
	Servizi aggiuntivi e complementari che il broker si impegna a svolgere per tutta la durata contrattuale, a titolo gratuito, a favore dell'Ente.	<u>5</u>

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante indicazione in misura percentuale delle provvigioni richieste sui premi imponibili, relative alle polizze stipulate o rinnovate successivamente all'aggiudicazione definitiva, distinguendo quelle relative alla RCA da quelle relative ad altri rami.

Le ditte partecipanti devono indicare in Euro, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, la proposta di diminuzione, specificando il ribasso percentuale.

In ordine alla formulazione dell'offerta economica non sono ammesse offerte in aumento.

OFFERTA ECONOMICA	punteggio massimo 40
A) Provvigioni percepite per le polizze rami RCA	<p>Verranno assegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 punti fino ad un massimo del 6% 15 punti oltre il 6% e fino al 7% 10 punti oltre il 7% e fino all'8% 5 punti oltre l'8% e fino al 9% 0 punti oltre il 9% <p>punti max 20</p>
B) Provvigioni percepite per le polizze rami diversi da RCA .	<p>Verranno assegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 punti fino ad un massimo dell'12% 15 punti oltre il 12% e fino al 13% 10 punti oltre il 13% e fino al 14% 5 punti oltre il 14% e fino al 15% 0 punti oltre il 15% <p>punti max 20</p>

Nell'ATI i punteggi verranno attribuiti in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuna

Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e quello ottenuto dall'offerta economica.

I punteggi saranno attribuiti in relazione alle caratteristiche ed ai requisiti posseduti alla data di presentazione dell'offerta.

L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio.

In caso di uguale punteggio globale, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Alla valutazione delle offerte, provvede una commissione giudicatrice, nominata dall'amministrazione appaltante con determinazione del Responsabile del servizio competente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 ed operante secondo quanto previsto dagli articoli 282 e 283 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 14 – OFFERTE ANOMALE

La commissione procederà, prima dell'aggiudicazione definitiva, alla verifica della congruità delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dagli articoli 86 e seguenti del Decreto Legislativo n° 163/2006.

ART. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E REGOLE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA

Le imprese che intendono partecipare alla gara che si terrà il **giorno 24 gennaio 2012 alle ore 9,00**, dovranno far pervenire per mezzo del servizio postale, tramite corriere autorizzato o mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre **le ore 14,00 del giorno 20 gennaio 2012**, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, a pena di esclusione, con l'indicazione del mittente, comprensivo di numero telefonico e fax (o in caso di imprese riunite del nome dell'associazione o dell'impresa capogruppo), indirizzato al Comune di Busachi – Piazza Italia n° 1 – 09082 Busachi (Or). Il plico oltre all'indicazione del mittente dovrà riportare al suo esterno la dicitura: **“NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO”**.

Scaduto il termine utile per la presentazione, il plico di invio giunto a destinazione non potrà essere ritirato e l'offerta diventa, quindi, impegnativa per il concorrente. Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. Per effetto della presentazione dell'offerta, il concorrente resta impegnato nei confronti della stazione appaltante per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità, qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

La stazione appaltante, in caso di comprovata necessità, si riserva la possibilità di chiedere il differimento di tale termine.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno il plico A, il plico B e il plico C, a loro volta sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- “plico A – Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo”;
- “Plico B – offerta – parte tecnico – qualitativa per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo”;
- “Plico C – parte economica – qualitativa per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo”.

La mancanza, l'incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nei plichi indicati con le lettere A, B, e C determina l'esclusione dalla gara.

Plico A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno del Plico A, recante la dicitura: **“Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo”**, deve essere inserita, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- A. **Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale** da redigersi secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante al presente disciplinare (**allegato A**). La dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della ditta. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. **Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i.**
Tutte le Imprese partecipanti ad una A.T.I. o l'Impresa consorziata di un consorzio per il quale quest'ultimo concorre, dovranno presentare la domanda di partecipazione prevista al punto 1) del presente articolo.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 38 del D. Lgs n° 163/2006 dovrà essere resa oltretutto dal titolare anche dai soci, dagli amministratori, ecc. muniti di potere di rappresentanza.
- B. **Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale** da compilarsi preferibilmente su fac simile allegato B al presente disciplinare.
- C. **Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria** da compilarsi preferibilmente su fac simile allegato C al presente disciplinare.
- D. **Sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'informativa sul trattamento dei dati personali** redatta sulla base del fac simile allegato D al presente disciplinare.
- E. **copia del capitolato d'oneri e del disciplinare di gara**, debitamente sottoscritti dal soggetto offerente in tutte le pagine, in segno di accettazione;
- F. nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura **privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo** in copia autentica del consorzio o GEIE, come meglio specificato nell'articolo 8 del presente disciplinare;
- G. la documentazione inerente la **dichiarazione di avvalimento** dei requisiti di altra impresa, come meglio specificata nell'art. 10.2 del presente disciplinare di gara;
- H. copia fotostatica di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce l'associazione.

Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato **a pena di esclusione**.

Plico B: DOCUMENTAZIONE TECNICA;

All'interno del Plico B recante la dicitura "Plico B – offerta – parte tecnico – qualitativa per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo", deve essere inserita l'**Offerta Tecnica**.

L'**offerta tecnica** si concretizza in una relazione illustrativa (**progetto**), composta da massimo 8 pagine (tipo carattere da utilizzare Times New Roman, dimensione carattere 11, interlinea singola), sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, in ogni sua parte (pagine e copertina) dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente e deve rappresentare le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della gara di appalto, da sviluppare secondo lo schema di indice indicato all'art. 13 del presente disciplinare.

Plico C: DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

All'interno del Plico C recante la dicitura "Plico C –parte economica – qualitativa per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo", deve essere contenuta l'offerta economica, compilata sul modello allegato **E** predisposto dal Comune di Busachi sul quale sarà apposta marca da bollo (se dovuta), **sottoscritta a pena di esclusione** dal legale rappresentante del concorrente, contenente:

1. indicazione della provvigione, espressa in percentuale, che in caso di aggiudicazione, sarà posta a carico della compagnia di assicurazione per la polizza RCA, calcolata sul premio assicurativo annuo al netto degli oneri fiscali;

2. indicazione della provvigione, espressa in percentuale, che in caso di aggiudicazione, sarà posta a carico della compagnia di assicurazione per gli altri premi assicurativi al netto degli oneri fiscali.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà quella ritenuta più vantaggiosa per l'amministrazione.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dai seguenti soggetti:

- per le imprese singole: dal legale rappresentante;
- per le riunioni di imprese già costituite: dal Legale Rappresentante dell'Impresa capogruppo;
- per le riunioni di imprese non ancora costituite: dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi.

ART. 16 – MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in appalto. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

Nell'offerta tecnica devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei consorzi di cooperative e stabili, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione di gara sarà nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Busachi e sarà composta da n° 3 componenti, e da un segretario verbalizzante.

ART. 18 - OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica in data **24.01.2012** alle ore **09.00** all'apertura dei plichi (secondo l'ordine di arrivo degli stessi al protocollo dell'ente) verificando prima di tutto che ciascun plico contenga le tre buste:

- **“plico A – Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.**
- **“Plico B – offerta – parte tecnico – qualitativa per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.**
- **“Plico C – parte economica – qualitativa per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.**

Si procederà quindi (con riferimento a ciascun plico) all'apertura del **plico A** e si verificherà la regolarità del suo contenuto.

Successivamente si procederà, in seduta pubblica, (con riferimento a ciascun plico) all'apertura del **plico B** contenente la **documentazione tecnica**.

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata dalla Commissione in seduta riservata.

All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti dei partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

Esaurita la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice procederà nello stesso giorno **24.01.2012**, in seduta pubblica, all'apertura dei **plichi** contenenti **le offerte economiche** ed alla lettura delle stesse.

Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.

La Commissione procederà successivamente alla composizione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte.

Al termine della procedura di valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta formalizzazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Servizio competente fermo restando gli accertamenti previsti dall'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti, l'Amministrazione appaltante, può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.

L'Amministrazione procede alla verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Amministrazione procede, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, anche alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale dichiarati in sede di partecipazione alla gara, con riferimento all'aggiudicatario e all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.

Qualora l'Amministrazione rilevi che l'aggiudicatario non risulta in possesso dei requisiti di ordine generale o di capacità dichiarati, procede in autotutela all'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti dello stesso ed all'adozione di nuovo provvedimento per l'aggiudicazione all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria di gara.

ART. 19 – VALIDITA' DELLE OFFERTE

L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

ART. 20 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ART. 1, COMMI 65 - 67. L. N. 266/2005 - CONTRIBUZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Legge 23.12.2005, n. 266 art. 1, comma 67), non è dovuto, in quanto l'importo di gara è inferiore ad € 40.000,00.

ART. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto, è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine di differimento.

L'Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione, come stabilito dall'art. 11, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 in rapporto al termine dilatorio, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) Quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) In casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubbliche che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il contratto relativo al presente appalto, è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione.

ART. 22 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO APPALTATORE.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, l'Amministrazione può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 163/2006 se l'importo delle prestazioni da completare è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto stesso, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici.

Qualora il fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo delle prestazioni non superi l'importo delle soglie di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento di gara relativo al presente appalto è la Dott.ssa Maria Elena Mura, reperibile ai seguenti numeri telefonici : 0783/62010 - 62274, nei seguenti giorni ed orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

Il Responsabile del Procedimento svolge, in relazione alla presente procedura, i compiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli artt. 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 24 - INFORMAZIONI SULLA PUBBLICITÀ DELL'AGGIUDICAZIONE

L'avviso di aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 25 – TASSATIVITA' CAUSE DI ESCLUSIONE

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dal suo regolamento di attuazione e da altre disposizioni vigenti, nonché nei seguenti casi:

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (qualunque incompletezza o mancanza della documentazione richiesta nel bando di gara e nel capitolato, o, l'assenza dei requisiti richiesti come ogni altra violazione o inosservanza a quanto in esso specificato);
- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione;
- altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

ART. 26 - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE - OBBLIGHI DEI CONCORRENTI.

La comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva del presente appalto, da effettuarsi nei confronti dei concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, sarà inviata dall'Amministrazione entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle forme previste dalla stessa disposizione.

Ogni operatore economico concorrente alla gara deve indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni. L'indicazione di tali elementi è obbligatoria.

ART. 27 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003.

Il Comune di Busachi garantirà la tutela dei dati personali ai sensi dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Si precisa che:

- la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'appalto del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione dell'appalto;
- l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara o decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati raccolti saranno utilizzati per il procedimento e per tutti gli adempimenti connessi all'appalto di cui all'oggetto del bando.

Il titolare dei dati è il Comune di Busachi ed l'incaricato del trattamento è la Dott.ssa Luisa Serra, Responsabile del Servizio e la Dott.ssa Maria Elena Mura, in qualità di Responsabile del Procedimento.

I dati vengono comunicati esclusivamente ai membri della commissione giudicatrice, nominata all'uopo, per lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.

A conclusione dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, viene pubblicata la graduatoria finale nelle forme previste dalle norme vigenti ed eventualmente diffusa in Internet sul sito dell'ente.

ART. 28 - INFORMAZIONI SULLA PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il bando di gara relativo alla procedura in oggetto è stato pubblicizzato mediante pubblicazione:

- all'Albo Pretorio on line del Comune;
- al sito internet www.comune.busachi.or.it ;
- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione dedicata ai servizi agli enti locali.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott.ssa Maria Elena Mura

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Luisa Serra